



CONFEDERAZIONE ITALIANA AGRICOLTORI

Sede Provinciale di Savona

Loc. Torre Pernice 15/b - 17031 ALBENGA (SV)

Tel: 0182-53176 – 0182-542926 Fax: 0182- 544065

E-mail: cia@albenga.it

VADEMECUM PER LE AZIENDE AGRICOLE

Gestione dell'Armadietto dei Fitofarmaci, Quaderno di Campagna e Tracciabilità dei Rifiuti

Il presente documento fornisce le linee guida essenziali per la corretta gestione dei prodotti fitosanitari, la compilazione del registro dei trattamenti e lo smaltimento dei rifiuti agricoli, nel rispetto delle normative vigenti (es. Piano di Azione Nazionale - PAN).

1. Gestione dell'Armadietto dei Fitofarmaci (Deposito Fitosanitari)

Normativa di riferimento

Allegato VI del Decreto Interministeriale 22 gennaio 2014 – adozione del PAN Fitofarmaci

Punto VI.I - Stoccaggio dei prodotti fitosanitari.

Il locale o l'armadietto destinato allo stoccaggio dei prodotti fitosanitari deve rispettare rigorosi standard di sicurezza per prevenire contaminazioni e incidenti.

Requisiti Strutturali e Posizionamento

- **Materiale e chiusura:** Deve essere realizzato in materiale incombustibile o ignifugo, dotato di chiusura a chiave per impedire l'accesso a personale non autorizzato (es. bambini o animali).
- **Ventilazione e pavimentazione:** L'armadietto deve avere una griglia sulle ante per favorire il ricircolo dell'aria, gli scaffali devono avere un bacino di contenimento per non far defluire il prodotto che potrebbe fuoriuscire dai contenitori. Il locale deve essere ben areato e illuminato. Il pavimento deve essere impermeabile, lavabile e senza pendenze verso l'esterno (dotato di un bacino di contenimento per eventuali sversamenti).
- **Isolamento:** Deve essere separato da locali in cui si conservano alimenti, mangimi, foraggi o dove soggiornano persone o animali.



CONFEDERAZIONE ITALIANA AGRICOLTORI

Sede Provinciale di Savona

Loc. Torre Pernice 15/b - 17031 ALBENGA (SV)

Tel: 0182-53176 – 0182-542926 Fax: 0182- 544065

[E-mail: cia@albenga.it](mailto:cia@albenga.it)

Cartellonistica Obbligatoria

- Segnaletica di pericolo (teschio e tibie incrociate, "Vietato l'accesso ai non addetti ai lavori", "Vietato fumare e usare fiamme libere").
- Numeri utili di emergenza (Vigili del Fuoco, Pronto Soccorso, Centro Antiveneni più vicino).
- Segnaletica per i Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) obbligatori.

Organizzazione Interna e Kit di Emergenza

- **Stoccaggio:** I prodotti liquidi devono essere posizionati sui ripiani inferiori, quelli in polvere/solidi sui ripiani superiori. I prodotti molto tossici/tossici o revocati devono essere tenuti in scomparti separati o apposite scatole chiuse.
- **Kit sversamenti:** Nelle vicinanze deve essere presente materiale assorbente (sabbia, sepiolite o segatura), paletta, scopa, sacchi impermeabili per la raccolta e una fonte d'acqua (o lavaocchi) per il primo soccorso.

2. Quaderno di Campagna (Registro dei Trattamenti)

Il "Quaderno di Campagna" è il documento obbligatorio in cui l'azienda agricola deve annotare tutti gli interventi eseguiti con prodotti fitosanitari.

Elementi Obbligatori da Registrare

- Dati dell'azienda e dell'operatore (con numero di patentino)
- Data del trattamento
- Coltura trattata e relativa superficie (ha)
- Denominazione commerciale del prodotto fitosanitario e numero di registrazione al Ministero della Salute
- Quantità utilizzata (es. kg o litri)
- Avversità o motivazione del trattamento (es. peronospora, afidi, diserbo).

Elementi obbligatori per chi rientra in una Zona Vulnerabile ai Nitrati (ZVN)

- Dati dell'azienda e dell'operatore
- Data della concimazione
- Coltura concimata e superficie (ha)



CONFEDERAZIONE ITALIANA AGRICOLTORI

Sede Provinciale di Savona

Loc. Torre Pernice 15/b - 17031 ALBENGA (SV)

Tel: 0182-53176 – 0182-542926 Fax: 0182- 544065

E-mail: cia@albenga.it

- Denominazione del fertilizzante utilizzato
- Fase fenologica della coltura
- Quantità utilizzata (kg o litri)
- Titolo in % di N (Azoto), P (Fosforo) e K (Potassio)
- Modalità di distribuzione

Tempistiche e Conservazione

- **Tempistiche di compilazione:** La registrazione deve avvenire entro i 30 giorni successivi al trattamento e comunque entro il momento della raccolta
- **Conservazione:** Il registro deve essere conservato in azienda per almeno 3 anni (o secondo specifiche regionali/PSR), insieme alle fatture di acquisto dei prodotti fitosanitari e alle schede di sicurezza (SDS)

Con il nuovo Decreto Legislativo 81/2026 in materia di tutela penale dell'ambiente in vigore da giugno 2026 il Quaderno di Campagna diventa uno strumento indispensabile attraverso cui è possibile dimostrare di aver eseguito correttamente gli interventi fitosanitari. Diventa inoltre la prova della storia del prodotto dall'acquisto allo smaltimento.

3. Tracciabilità dei Rifiuti Agricoli

L'azienda agricola produce diverse tipologie di rifiuti (pericolosi e non pericolosi) che devono essere gestiti e smaltiti tramite canali autorizzati per garantirne la tracciabilità e la tutela ambientale.

Classificazione dei Rifiuti

- **Rifiuti Pericolosi:** Contenitori vuoti non bonificati di fitofarmaci, fitofarmaci scaduti o revocati, oli esausti, batterie, filtri di macchine agricole.
- **Rifiuti Non Pericolosi:** Plastiche (teli da pacciamatura, reti, manichette), contenitori di fitofarmaci adeguatamente bonificati (triplo risciacquo documentato come indicato dalla normativa regionale vigente), scarti vegetali non compostabili.



CONFEDERAZIONE ITALIANA AGRICOLTORI

Sede Provinciale di Savona

Loc. Torre Pernice 15/b - 17031 ALBENGA (SV)

Tel: 0182-53176 – 0182-542926 Fax: 0182- 544065

[E-mail: cia@albenga.it](mailto:cia@albenga.it)

Deposito Temporaneo in Azienda

- Deve essere individuata un'area specifica, al riparo da agenti atmosferici e su pavimentazione impermeabile
- I rifiuti devono essere raggruppati per categorie omogenee (codice CER)
- La durata massima del deposito temporaneo è generalmente di 1 anno, a patto che non si superino i limiti volumetrici previsti dalla normativa.

Si ricorda che il mantenimento in buon ordine dei locali aziendali e delle aree di lavoro è un adempimento previsto anche dalla normativa in materia di Sicurezza sul Lavoro D. Lgs. N. 81/2008.

Smaltimento e Documentazione

- **Smaltimento:** Deve avvenire esclusivamente tramite Ditte Autorizzate o conferimento a Circuiti Organizzati di Raccolta (es. accordi di programma regionali/consorzi)
- **Iscrizione al RENTRI:** il sistema informativo di tracciabilità dei rifiuti, in attuazione di quanto disposto dall'art. 188-bis del D. Lgs. 152/2006 e dalla Strategia nazionale per l'economia circolare, che consente di acquisire e monitorare i dati ambientali, rendendoli fruibili sia per le attività di vigilanza e controllo che per le politiche ambientali adottate dal MASE
- **F.I.R. (Formulario di Identificazione Rifiuti):** Documento che accompagna il rifiuto durante il trasporto. La prima copia viene rilasciata dal trasportatore, la quarta copia (che attesta l'avvenuto smaltimento) deve tornare in azienda entro 90 giorni ed essere conservata per 3 anni
- **Registro di Carico e Scarico/MUD:** Obbligatorio per le aziende agricole che producono rifiuti pericolosi, salvo esoneri previsti (es. per piccole aziende o per adesione a circuiti di raccolta convenzionati)
- **Iscrizione all'Agest (Albo Gestori Ambientali)** per le aziende che trasportano i rifiuti provenienti dalla propria attività in conto proprio e non rientranti nei casi di esclusione.



CONFEDERAZIONE ITALIANA AGRICOLTORI

Sede Provinciale di Savona

Loc. Torre Pernice 15/b - 17031 ALBENGA (SV)

Tel: 0182-53176 – 0182-542926 Fax: 0182- 544065

[E-mail: cia@albenga.it](mailto:cia@albenga.it)

Esenzione R.E.N.T.R.I. - Registro Elettronico Nazionale per la Tracciabilità dei Rifiuti

La Legge di Bilancio n. 199 del 30/12/2025 ha escluso dall'obbligo di iscrizione al RENTRI, il sistema informativo di tracciabilità dei rifiuti, alcune categorie di imprese agricole.

In particolare, l'esenzione prevista dall'art. 1 c. 789 alla lett. b riguarda due fattispecie fondamentali:

- gli imprenditori agricoli che producono rifiuti pericolosi con un volume d'affari annuo inferiore a 8.000 euro;
- gli imprenditori agricoli che producono rifiuti pericolosi e che assolvono agli obblighi di tracciabilità mediante le modalità alternative previste dalla normativa vigente (conservazione dei formulari o dei documenti di conferimento), come nel caso di conferimento dei rifiuti al gestore del servizio pubblico di raccolta, ovvero al circuito organizzato di raccolta di cui all'articolo 183, comma 1, lettera pp) del D.lgs. 152/2006, con i quali sia stata stipulata apposita convenzione.

Si ricorda a tal proposito che CIA SAVONA ha rinnovato a inizio 2026 la convenzione in essere con BASECO S.r.l. di Villanova d'Albenga (SV) per lo smaltimento dei rifiuti speciali provenienti da attività agricola.

Tale Convenzione permette alle aziende agricole associate CIA di aderire ad un Circuito Organizzato di Raccolta (C.R.O.) un corretto smaltimento dei rifiuti provenienti dalla propria attività e di semplificare gli adempimenti burocratici, evitando la tenuta del registro di carico e scarico la dichiarazione annuale rifiuti (MUD), l'iscrizione dall'Albo dei Gestori Ambientali (AGEST) e l'iscrizione al RENTRI.



CONFEDERAZIONE ITALIANA AGRICOLTORI

Sede Provinciale di Savona

Loc. Torre Pernice 15/b - 17031 ALBENGA (SV)

Tel: 0182-53176 – 0182-542926 Fax: 0182- 544065

[E-mail: cia@albenga.it](mailto:cia@albenga.it)

Il nuovo Decreto Legislativo 81/2026 in materia di tutela penale dell'ambiente

Il nuovo Decreto Legislativo 81/2026 in materia di tutela penale dell'ambiente in vigore da giugno 2026 inserisce la gestione dei rifiuti in un contesto più ampio di contrasto ai reati ambientali, con maggiore coordinamento tra autorità giudiziarie e organi di controllo.

La corretta gestione dei rifiuti speciali, compresi i prodotti fitosanitari revocati, scaduti e degli imballaggi contaminate diventa di natura penale. Il Decreto prevede sanzioni più severe per alcune violazioni ambientali, con particolare riguardo ai rifiuti pericolosi, modificando l'articolo 256 del D.Lgs. 152/2006 (e introduce 11 nuovi reati ambientali).

A seguire i punti salienti del nuovo Decreto:

- Quando un prodotto fitosanitario non è più utilizzabile, cessa di essere disciplinato dalla normativa fitosanitaria ed entra integralmente nella disciplina dei rifiuti del D.Lgs. 152/2006 (da prodotto diventa rifiuto)
- E' essenziale distinguere il deposito degli agrofarmaci utilizzabili dal deposito temporaneo dei rifiuti derivanti dagli stessi
- E' necessario identificare tempestivamente i prodotti revocati e quelli con autorizzazione scaduta, evitando che rimangano impropriamente nel magazzino aziendale
- E' necessario rispettare rigorosamente le regole del deposito temporaneo (luogo, separazione, identificazione, tempi e modalità previste dal D.Lgs. 152/2006)
- E' necessario gestire correttamente gli imballaggi dei prodotti fitosanitari, distinguendo quelli bonificati da quelli non bonificati o non bonificabili
- La tracciabilità della gestione dei rifiuti, diventa fondamentale poter dimostrare il corretto conferimento ai soggetti autorizzati
- L'utilizzo di software gestionali che segnalino automaticamente quando un prodotto cessa di essere utilizzabile e deve essere gestito come rifiuto speciale diventa fortemente consigliato.